

La confisca delle somme autoriciclate può seguire quella del profitto del reato

Cassazione

Distribuzione fittizia a ristretta base degli utili ai soci senza peso penale

Antonio Iorio

Per evitare la confisca per sproporzione non si può provare il possesso di un maggior reddito attraverso l'accertamento dell'Agenzia che presume una distribuzione di dividendi a favore di soci di srl a ristretta base. Si tratta infatti di una presunzione tributaria priva di rilievo automatico nel processo penale.

Inoltre, le somme autoriciclate, mediante finanziamento soci, e provenienti da precedenti frodi fiscali (reato presupposto) sono autonomamente confiscabili, a nulla rilevando che sia già stato confiscato il profitto del reato tributario trattandosi di autonome condotte delittuose

Sono questi alcuni dei principi af-

fermati dalla Corte di cassazione, sezione II penale, con la sentenza 1309 depositata ieri.

La pronuncia, in estrema sintesi, scaturisce dal ricorso per cassazione di varie persone, imputate, tra l'altro, di reati tributari e riciclaggio, oggetto anche di confisca per sproporzione. Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 240-bis del Codice penale prevede la confisca di somme, di cui il condannato per determinati reati risulta essere titolare o ha la disponibilità, ove non sia in grado di giustificarne la provenienza.

A tal fine non può sostenere che il denaro sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

Nella specie, si lamentava che nei giudizi di merito fosse stata ignorata l'effettiva capacità economica di alcuni imputati conseguente a maggiori redditi di capitali attribuiti dall'Agenzia in quanto soci di società a ristretta base azionaria che aveva contabilizzato costi inesistenti. La Cassazione ha rilevato che si tratta di una presunzione tributaria priva

di rilievo automatico nel processo penale. Anzi, proprio perché dal dato formale emergente dalle scritture contabili gli utili non risultavano distribuiti, l'eccezione era infondata.

I giudici hanno anche evidenziato che la regolarizzazione di somme mediante lo scudo fiscale non integri un'estinzione dell'obbligazione tributaria e pertanto non sia idonea a contrastare la confisca per sproporzione.

In tema di autoriciclaggio generato da un delitto fonte di tipo tributario, la Corte poi ha ritenuto:

a) irrilevante la commissione del reato tributario in anni antecedenti anche l'entrata in vigore della norma sull'autoriciclaggio;

b) legittima la confisca delle somme autoriciclate nonostante fossero già state confiscate le somme evase, quale profitto del reato tributario. Ciò in quanto si tratta di due condotte illecite autonome nelle quali, per il reato tributario, viene confiscato il profitto (somme evase), e nell'auto riciclaggio le somme successivamente "ripulite" (nella specie mediante finanziamento soci).